

## CHIARIMENTI LAVORI ZETA PETROLI

### QUESITO:

1) Con riferimento al disciplinare di gara, paragrafo 16.2 lettera g) Busta B Offerta tecnica , si evidenzia che la presentazione di omologhe prima dell'individuazione del produttore, risulta incompatibile con le procedure degli impianti in quanto tale documentazione viene rilasciata al produttore, esclusivamente a seguito di verifiche di conformità, con eventuale sopralluogo e prelievo di campioni per l'effettuazione di analisi. Inoltre, il produttore è tenuto ad effettuare una caratterizzazione del rifiuto in seguito al prelievo di campioni dai cumuli.

Pertanto si chiede se sia sufficiente la presentazione di *“dichiarazione di disponibilità rilasciata da impianti idonei di smaltimento finale, corredate dalle relative autorizzazioni (nel caso di impianti esteri è necessaria la traduzione giurata della autorizzazione), la disponibilità ad accettare la quota e la tipologia dei rifiuti oggetto del presente appalto ; (N.B. non è consentito il passaggio da centri di solo stoccaggio)”*.

### RISPOSTA:

E' sufficiente la dichiarazione come richiesta nel disciplinare

### QUESITO:

2) al punto 16.2 lettera N del Disciplinare di gara e' richiesta la copia conforme della certificazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale Uni EN Iso 14001 - Emas. Necessitiamo chiarire se sono richieste entrambe , oppure se e' sufficiente solo la Iso 14001.

### RISPOSTA:

Una può sostituire l'altra.

### QUESITO:

3) In riferimento al punto 7.3 lettera a) si richiede se i servizi analoghi si possono dimostrare anche con servizi di bonifica con smaltimento rifiuti liquidi ovvero con cer diversi da terreno contaminato?

### RISPOSTA:

Un intervento ambientale che abbia comportato lo smaltimento di rifiuti liquidi NON può essere ritenuto analogo a quello in oggetto.

### QUESITO:

4) In merito a quanto definito al Par. 7.1 *“Scavo e smaltimento terreni aree agricole”* del documento *“Progetto operativo di Bonifica – Completamento delle operazioni di bonifica”* relativamente alle profondità di scavo nelle due aree di intervento esterne all'area ex Zeta Petroli (area nord e area ovest), si fa notare che queste non coincidono con quanto illustrato nelle tavole grafiche allegate al POB: All.7 *“Individuazione aree di intervento”* e All.9 *“Allestimento cantiere”*.

Si prega di fare chiarezza in merito alla discrepanza rilevata.

### RISPOSTA:

Occorre fare riferimento alla tabella di pag. 31 del progetto sulla base della quale sono stati sviluppati i relativi calcoli.

QUESITO:

5) La scrivente impresa, in qualità di capogruppo del costituendo R.T.I., in riferimento alla procedura aperta in oggetto, preso atto che tra le attività di progetto è previsto l'intervento su "terreni contenenti frammenti di cemento-amianto compreso insaccaggio e confezionamento in big bags"; visto che per eseguire tale attività è necessario possedere l'iscrizione all'A.N.G.A. cat. 10, considerato che il Consiglio di Stato con Sentenza n. 3679/2017 del 27/07/2017 e con Sentenza n. 185/2017 del 19/04/2017 ha stabilito il principio per cui, l'iscrizione ANGA costituisce requisito necessario ai fini della partecipazione alla gara e non semplicemente una condizione di esecuzione del contratto; visto il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 28/08/2017, in cui si precisa che il requisito di iscrizione all'ANGA richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici è requisito di partecipazione e non di esecuzione con la presente chiede se per la partecipazione alla suddetta procedura è necessario quale requisito di partecipazione essere in possesso l'iscrizione all'A.N.G.A. cat. 10,

RISPOSTA:

Premesso:

- che l'attività di rimozioni terreni contenenti frammenti di cemento-amianto è stata valutata per un importo pari circa 100.000 €, cioè pari a circa il 15% dell'appalto,
- Che la Categoria 10 (bonifiche amianto) ha come classe minima la classe E per importo fino a 200.000€.
- che trattasi di rimozione di terreni contenenti frammenti di cemento-amianto e NON di bonifica amianto.

Quanto sopra premesso il tecnico progettista ha ritenuto che ai fini della dimostrazione della capacità tecnica necessaria per la partecipazione alla gara in oggetto sia sufficiente la Categoria 9, assorbente anche delle altre attività ambientali da effettuare nell'ambito dell'intervento stesso.

L'impresa (anche subappaltatrice) che effettuerà l'intervento di rimozioni terreni contenenti frammenti di cemento-amianto dovrà avere i requisiti di legge, che in base a nostre esperienze analoghe in provincia di Pavia (in altre provincie l'interpretazione di ATS è diversa), richiederà molto probabilmente la presentazione di un piano di lavoro ai sensi del art. 256 della legge 81/2008.

QUESITO:

6) 15.3.2.13 "Documentazione a corredo" del Disciplinare, pag. 21 PASSOE relativo al concorrente: chiediamo se il PASSOE generato della Capogruppo Mandataria (il concorrente) deve essere firmato anche dai subappaltatori o se è sufficiente, a corredo della documentazione allegare il PASSOE della Capogruppo mandataria firmata dal legale rappresentate (o procuratore) e in caso di subappalto, il PASSOE dell'impresa subappaltatrice.

RISPOSTA:

il PASSOE in caso di raggruppamento deve essere firmato da entrambe le ditte.  
I subappaltatori devono fare ognuno il proprio PASSOE.